



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

*Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>*

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

**Prot. n.908/T/22.63 del 19 novembre 2022**

Alle Colleghe ed ai Colleghi,  
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario  
e di Esecuzione Penale Esterna  
e  
Ai Colleghi Consiglieri penitenziari

**OGGETTO: Copertura assicurativa dei rischi inerenti alla responsabilità civile verso terzi e delle spese per la tutela legale per fatti connessi allo svolgimento delle attività istituzionali degli appartenenti a Corpo di Polizia Penitenziaria e ai Dirigenti penitenziari, in quanto personale giuridicamente ed economicamente equiparato, in servizio presso istituti, uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità.**

*Gentili Colleghe e Egregi Colleghi,*

mi prego di informarVi che, come da nota Prot. n. 0440453.U dell'11 novembre 2022 della Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, si è finalmente sbloccata la delicatissima questione dell'assicurazione per la copertura dei rischi inerenti la responsabilità civile verso terzi per fatti connessi allo svolgimento delle attività istituzionali degli appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria; non solo ma siamo riusciti a spuntare anche la copertura delle spese legali.

Ricordiamo a noi stessi ed a tutti i Colleghi, ivi compresi i consiglieri penitenziari del D.A.P. e del D.G.M.C., che è stato il Si.Di.Pe. e solo il Si.Di.Pe. a perorare questa delicata causa e che ancora una volta è stato solo grazie alla vigente equiparazione al personale dirigente della Polizia di Stato che si è riusciti a raggiungere questo importantissimo traguardo.

Agli smemorati di Collegno, alle Cassandre, ai *laudatores temporis acti* ed ai profeti di sciagure, che gufano all'interno ed all'esterno della nostra negletta categoria, rammentiamo che siamo stati noi e solo noi a rappresentare alla Ministra uscente, all'allora Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Sen. Prof. Avv. Francesco Paolo Sisto, al Capo del D.A.P. ed al Direttore Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P. l'impellenza e l'urgenza di risolvere questo annoso problema ed a "suggerire" sommessamente, ma efficacemente, la strada da seguire per raggiungere questo fondamentale risultato. Infatti, sebbene la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile connesso all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera

**Segretario Nazionale**

twitter  @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176  
sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) - Codice Fiscale n.97303050583



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

dirigenziale penitenziaria spettasse per legge ai sensi dell'articolo 22 n. lettera h) del Decreto Legislativo n. 63/2006, di fatto, sinora si è trattato di un vero e proprio diritto negato.

Il Si.Di.Pe. allora, ha chiesto con forza e convinzione l'applicazione ai dirigenti penitenziari del comma 1000, dell'articolo 1 della Legge 30-12-2021 n. 234 recante il *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"* che così disponeva: *"In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.220.800 euro per l'anno 2022, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella (...)".*

La nota ministeriale allegata conferma che la strada tracciata dal Si.Di.Pe. era giusta e praticabile!

Naturalmente, il Si.Di.Pe. continuerà a sostenere le ragioni e gli interessi di tutti i dirigenti penitenziari – ivi compresi i consiglieri penitenziari neo-assunti - tanto sotto il profilo giuridico, quanto sotto il profilo economico e pensionistico.

**Grazie per la Vostra fiducia e se non siete ancora iscritti fatelo subito; datevi voce, dunque, scegliendo quella più autentica e autorevole a tutela del personale della carriera dirigenziale penitenziaria.**

*Cari saluti e buon lavoro.*

**Il Segretario Nazionale  
Rosario Tortorella**

**SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO**  
*Dott. Francesco D'ANSELMO*

**SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO**  
*Dott. Nicola PETRUZZELLI*

**Segretario Nazionale**

twitter @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176  
sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) – Codice Fiscale n.97303050583



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
Ufficio IV - Relazioni Sindacali

Ai Rappresentanti delle OO.SS. del personale  
non dirigente del Corpo di polizia penitenziaria

Ai Rappresentanti delle OO.SS.  
dell'Area Negoziale dei Dirigenti di Polizia Penitenziaria

Ai Rappresentanti delle OO.SS. della  
Carriera Dirigenziale Penitenziaria

OGGETTO: Copertura assicurativa dei rischi inerenti alla responsabilità civile verso terzi e delle spese per la tutela legale per fatti connessi allo svolgimento delle attività istituzionali degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e ai Dirigenti penitenziari, in quanto personale giuridicamente ed economicamente equiparato, in servizio presso istituti, uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità.

Si trasmette per opportuna informativa la nota n. 0439740.U datata 16 novembre 2022 trasmessa dall'Ufficio IX – Gare e contratti, relativa a quanto in oggetto indicato.

IL DIRETTORE  
dott.ssa Ida Del Grosso



m\_dg.GDAP.16/11/2022.0439740.U

# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
Ufficio IX - Gare e contratti

Ai Sigg. Direttori Generali

Ai Sigg. Provveditori Regionali

All'Ufficio del Capo del Dipartimento - Uffici di Staff

Agli Uffici, Istituti, Servizi e Scuole dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Dirigente Responsabile dell'E.A.P.

*E, p.c.* Al Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Signor Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità

Al Signor Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Signor Vice Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità

All'Ufficio IV - Relazioni sindacali

LORO SEDI

OGGETTO: Copertura assicurativa dei rischi inerenti alla responsabilità civile verso terzi e delle spese per la tutela legale per fatti connessi allo svolgimento delle attività istituzionali degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e ai Dirigenti penitenziari, in quanto personale giuridicamente ed economicamente equiparato, in servizio presso istituti, uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità.

Si rende noto che in data 11 e 15 novembre 2022 sono stati stipulati i contratti aventi ad oggetto, rispettivamente, l'affidamento del servizio di copertura assicurativa delle spese per la tutela legale, con HDI Global Specialty S.E., nonché dei rischi inerenti alla responsabilità civile verso terzi, con Liberty Mutual Insurance Europe S.E., per fatti connessi allo svolgimento delle attività istituzionali degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e Dirigenti penitenziari, in quanto personale giuridicamente ed economicamente equiparato, in servizio presso istituti, uffici e servizi



# *Ministero della Giustizia*

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
*Ufficio LX – Gare e contratti*

del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, per una platea di beneficiari pari a circa 38.000 unità.

Entrambe le polizze hanno, allo stato, durata annuale, avente decorrenza dalle ore 24,00 del giorno 31 dicembre 2022.

Non appare superfluo sottolineare che, in considerazione della natura pubblica dei fondi con i quali è stata finanziata la relativa spesa (art. 1, comma 1000, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Legge finanziaria 2022), non possa trovare alcuna copertura assicurativa la responsabilità amministrativa e la responsabilità amministrativo-contabile gravante sull'Assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, cagioni una perdita patrimoniale alla Pubblica Amministrazione o allo Stato a seguito di comportamento gravemente colposo (art. 3, comma 59, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008).

Si riepilogano, di seguito i principali elementi costitutivi e qualificanti dei servizi di copertura assicurativa affidati.

## **1. SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER LA TUTELA LEGALE**

### ***1.1. Oggetto dell'assicurazione***

La Società assicuratrice si obbliga, fino all'importo del massimale assicurato, a tenere indenni gli Assicurati degli oneri che gli stessi devono sostenere per la propria difesa, patrocinio, assistenza legale comprese spese ed onorari di periti sia in sede giudiziale o stragiudiziale, avanti la giurisdizione penale, civile e amministrativa, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e/o allo status di appartenente alla Polizia penitenziaria ovvero al personale giuridicamente ed economicamente equiparato come sopra indicato. Si intendono espressamente comprese nella garanzia anche le spese relative a procedimenti penali avviati nei confronti dei soggetti assicurati per ipotesi di reato con imputazione dolosa a condizione che il procedimento giudiziario si concluda favorevolmente con assoluzione con sentenza passata in giudicato o con assoluzione dalla imputazione dolosa o derubricazione a reato colposo o con decreto di archiviazione per infondatezza della "notitia criminis" o per remissione di querela; nei casi in cui l'imputato viene assolto perché il fatto non sussiste o non costituisce reato quando l'assicurato non è parte lesa; nei casi di cui all'art. 530 del Codice di Procedura Penale o nei casi definiti con provvedimenti diversi dalla sentenza dell'assoluzione di cui all'art. 530 del Codice di Procedura Penale, qualora venga esclusa la responsabilità dell'assicurato. La garanzia opera in tutti i casi non coperti dall'Ente di appartenenza



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
Ufficio IX – Gare e contratti

e in via sussidiaria a quanto previsto ai sensi degli art. 32 L. n.152/75 e art. 18 L. n 135/97; in questo caso la società pagherà le spese effettivamente sostenute dall'assicurato.

## 1.2. Massimale e franchigia

Relativamente all'attività di ciascuna delle persone assicurate, l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di € 500.000,00 per sinistro e con il limite di € 200.000,00 per singolo assicurato per sinistro, senza detrazione di franchigia.

## 1.3. Esclusioni

Sono esclusi, *inter alia*, dalla garanzia:

- a) le spese relative alla difesa in atti e/o fatti in cui venga accertata la responsabilità dell'assicurato per fatto e/o atto commesso con dolo accertato con sentenza passata in giudicato; in tal caso l'Assicurato deve rifondere alla Società quanto da questa eventualmente anticipato;
- b) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- c) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.) ed il contributo unificato;
- d) le spese relative a vertenze di diritto tributario e fiscale;
- e) le spese per controversie di qualsiasi natura ed oggetto intentate nei confronti dell'Amministrazione;
- f) le spese a titolo di rimborso delle parcelle legali sostenute dagli Assicurati per la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, in tutti i casi in cui siano accertati a loro carico e con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo o colpa grave.

## 1.4. Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società assicuratrice nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine di 60 giorni dalla data di richiesta di patrocinio; da tale data decorrerà il termine di prescrizione di due anni come previsto dall'art. 2952 CC. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire alla Società tutta la documentazione che la Società stessa ritenga necessaria, compatibilmente con il segreto istruttorio. Eventuali contestazioni o disaccordi tra l'Assicurato e la Società dovranno essere risolti direttamente ed esclusivamente tra gli stessi. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte, direttamente



# *Ministero della Giustizia*

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
*Ufficio LX – Gare e contratti*

all'assicurato ed alla Società o tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o pec.

## **1.5. Decorrenza delle garanzie**

La garanzia viene prestata per i sinistri insorti nel periodo di efficacia dell'assicurazione (dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2022 alle ore 24,00 del 31 dicembre 2023). L'insorgenza del sinistro è il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento in cui è stato posto in essere il primo fatto e/o atto di violazione o presunta violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Ai fini dell'assicurazione per i procedimenti penali la conoscenza del sinistro e non l'insorgenza deve intendersi la notifica dell'informazione di garanzia, la citazione o presentazione a teste con assistenza del difensore ovvero l'esercizio dell'azione penale. Le vertenze promosse da o contro più persone, ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

## **1.6. Gestione del sinistro**

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi e deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali e amministrative in vigore. Copia di tale documentazione, ove non siano d'ostacolo motivi di riservatezza o di segreto istruttorio, e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. La gestione del sinistro avviene esclusivamente tra la società assicuratrice e l'assicurato.

## **1.7. Copertura a "secondo rischio"**

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse garanzie l'assicurazione opererà a "secondo rischio", cioè a coprire quella parte dei danni e delle spese che eccederà il massimale o i massimali previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del massimale stabilito in questa polizza.

## **1.8. Spese garantite**



# *Ministero della Giustizia*

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
*Ufficio IX – Gare e contratti*

La Società assicuratrice assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia. Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società assicuratrice, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società stessa;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- per il recupero delle spese sostenute dall'assicurato a seguito di fallimento della procedura esecutiva per il recupero delle somme dovute dalla controparte condannata al pagamento delle stesse.

La Società assicuratrice, infine, non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'Iva esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della procedura.

## **2. SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

### ***2.1. Oggetto dell'assicurazione***

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio



# *Ministero della Giustizia*

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
*Ufficio IX – Gare e contratti*

delle sue funzioni istituzionali, compreso l'uso o il maneggio di armi da fuoco in dotazione individuale o di reparto, o legittimamente detenute. Per tale ipotesi, si precisa che non sono compresi i danni a terzi avvenuti fuori servizio ed all'esterno degli immobili e delle strutture, salvo che l'uso sia stato determinato dall'obbligo di intervento previsto dagli artt. 55 e segg. del C.P.P. e/o dalla Legge 121/81 a carico degli appartenenti al personale della Polizia penitenziaria in qualità di ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza. La garanzia opera in tutti i casi non coperti dall'Amministrazione in base alla normativa vigente e fatte salve le esclusioni di cui al punto 2.3.

## **2.2. Massimali e franchigia**

Relativamente all'attività di ciascuna delle persone assicurate, l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di € 750.000,00 per ciascun sinistro, e con il limite di € 750.000,00 per singolo assicurato per sinistro, ed un massimale aggregato annuo di € 2.000.000,00, con applicazione di una franchigia di € 500,00 per persona assicurata per sinistro.

## **2.3. Esclusioni**

L'assicurazione non vale per danni conseguenti, *inter alia*, a:

- a) fatti dolosi;
- b) abuso di potere accertato con sentenza definitiva;
- c) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore;
- d) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato al di fuori delle funzioni istituzionali di sua competenza;
- e) interruzione, impoverimento, alterazione o deviazione di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) furto e rapina commessi dall'assicurato;
- g) esposizione a fibre di amianto ed a muffe tossiche;
- h) sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato, nonché per le sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
- i) circolazioni di veicoli a motore su strade di uso pubblico o ad esse equiparate, nonché navigazione di natanti e mezzi subacquei a motore, impiego di aeromobili;
- j) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale;
- l) illecita detenzione o impiego di esplosivi;



# *Ministero della Giustizia*

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
*Ufficio IX – Gare e contratti*

- m) la stipulazione e o mancata stipulazione, e o la modifica di assicurazioni, nonché il pagamento e o mancato o tardivo pagamento di premi;
- n) attività svolta da taluno degli assicurati definiti in polizza quali componenti di Consigli di Amministrazione o Collegi sindacali di altri Enti della P.A. e o Enti privati;
- o) azioni di un assicurato nei confronti di un altro assicurato salvo il caso in cui l'assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato fosse stato un assicurato così come definito dalla presente polizza;
- p) fatti o circostanze pregresse già note all'assicurato e o denunciate prima della data di inizio della durata del contratto

## ***2.4. Obblighi in caso di sinistro***

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società assicuratrice nel più breve tempo possibile, e comunque entro il termine di 60 giorni dalla data di conoscenza dello stesso; da tale data decorrerà il termine di prescrizione di due anni previsto dall'articolo 2952 c.c., che resterà sospeso per tutta la durata del giudizio - e deve contenere:

- narrazione dei fatti, data, luogo, circostanze che li hanno determinati;
- conseguenze dell'evento;
- generalità e domicilio dei danneggiati ed eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale esistenza di altra copertura assicurativa per lo stesso rischio;
- documentazione attestante la contestazione totale e/o parziale da parte dell'Amministrazione di appartenenza se già rilasciatagli dagli uffici competenti.

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire alla Società assicuratrice tutto quanto messo in essere e/o approntato per la difesa e fornire tempestivamente tutte le informazioni richiestegli nonché di porre a disposizione tutta la documentazione che la Società stessa ritenga necessaria compatibilmente con il segreto istruttorio e dell'ufficio. Eventuali contestazioni o disaccordi tra l'Assicurato e la Società assicuratrice dovranno essere risolti direttamente ed esclusivamente tra gli stessi. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e la Società assicuratrice sono tenuti devono essere fatte, direttamente all'assicurato ed alla Società o tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o pec.

## ***2.5. Inizio e termine della garanzia***

La garanzia viene prestata per le richieste di risarcimento avanzate nel periodo di validità dell'assicurazione (dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2022 alle ore 24,00 del 31 dicembre 2023), a



# *Ministero della Giustizia*

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
*Ufficio IX – Gare e contratti*

condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione. Le vertenze promosse da o contro più persone, ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Fermi restando gli obblighi stabiliti in ordine ai termini ed alle modalità di denuncia dei sinistri la garanzia resta efficace:

- per i sinistri denunciati alla Società entro due anni dalla cessazione della polizza, purché relativi a fatti e/o atti posti in essere durante il periodo di efficacia della stessa;
- qualora, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, si sia verificata la cessazione dell'attività svolta dall'Assicurato presso l'Amministrazione di appartenenza, dovuta a pensionamento, o a morte, o a qualsiasi altro motivo ad eccezione del licenziamento per giusta causa, la garanzia è comunque operante per i sinistri denunciati alla Società nei cinque anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolti presso la medesima Amministrazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

## ***2.6. Gestione delle vertenze di sinistro – spese legali***

La Società assicuratrice assume la gestione delle vertenze in sede sia stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società assicuratrice le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società assicuratrice non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati o approvati, nei termini concordati in polizza, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

La gestione del sinistro avviene esclusivamente tra la società assicuratrice e l'assicurato.



# *Ministero della Giustizia*

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
*Ufficio IX – Gare e contratti*

## **2.7. Vincolo di solidarietà**

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone.

## **2.8. Persone non considerate terzi**

Ai fini della presente assicurazione non sono considerate terzi nei confronti dell'Assicurato: il coniuge, i genitori, i figli nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, sempre che non siano appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria o al personale giuridicamente ed economicamente equiparato.

## **2.9. Sospensione e cessazione del rapporto assicurativo**

Oltre agli altri casi previsti il rapporto assicurativo cessa in caso di:

- a) decesso dell'Assicurato;
- b) cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio del proprio rapporto di servizio;
- c) destituzione per qualsiasi motivo.

In caso di sospensione per qualsiasi ragione dal servizio dell'Assicurato, ferma la scadenza stabilita in contratto, la copertura non sarà operante per tale periodo e riprenderà ad essere operante al momento del rientro in servizio dell'Assicurato.

## **2.10. Errato trattamento dei dati personali**

L'assicurazione comprende i danni involontariamente causati a terzi durante l'esercizio dell'attività istituzionale in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, sempre che l'Assicurato abbia ottemperato agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. Tale garanzia vale con il limite di indennizzo pari al 50% dei massimali indicati al punto 2.2.

## **2.11. Responsabile interno della sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008, testo coordinato con il d.lgs. 106/2009**

La garanzia di cui alla polizza per la responsabilità civile verso terzi comprende i danni per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose derivanti dall'attività esercitata dall'Assicurato nella sua qualità di responsabile interno della sicurezza come previsto dal D.lgs. 81/2008, testo coordinato con il D.lgs. 106/2009, e successive modifiche. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche



# *Ministero della Giustizia*

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
*Ufficio IX - Gare e contratti*

i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria limitatamente ai danni da essi subiti per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del C.P. Tale garanzia vale con il limite di indennizzo pari al 30% dei massimali indicati al punto 2.2.

## *2.12. Danni per interruzione o sospensione di attività di terzi*

La garanzia di cui alla polizza in argomento comprende i danni derivanti a terzi da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Per tali perdite, gli assicuratori risponderanno con il limite di indennizzo pari al 50% dei massimali indicati al punto 2.2.

## *2.13. Danni per l'attività connessa all'assunzione del personale*

La garanzia comprende, altresì, i danni derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, gli assicuratori risponderanno con il limite di indennizzo pari al 50% dei massimali indicati al punto 2.2.

## *2.14. Individuazione degli assicurati*

Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, si fa riferimento a quanto riportato dalla documentazione (assunzioni, quiescenza, altre interruzioni o sospensioni dal servizio previste per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e per i Dirigenti penitenziari in quanto personale giuridicamente ed economicamente equiparato) tenuta dal Contraente/Amministrazione penitenziaria, che si impegna a fornire a richiesta della Società.

Con successiva comunicazione, a seguito dell'emissione dei documenti di polizza, si forniranno nel dettaglio le condizioni contrattuali e si dirameranno le istruzioni operative afferenti alle modalità di inoltro delle istanze di attivazione delle coperture assicurative per la responsabilità civile e la tutela legale.

Le SS.LL. avranno cura di dare massima diffusione alla presente affinché il personale possa essere indirizzato, al ricorrere delle fattispecie previste, all'attivazione delle coperture contemplate nelle polizze in argomento.

IL DIRETTORE GENERALE

*Massimo Parisi*